

**Titolo**

Processo sportivo in genere – ricorso e reclamo – condanna alle spese – esclusione - fattispecie

Descrizione

L'art. 55 CGS attribuisce la valutazione circa la condanna alle spese all'organo di giustizia, che può escluderla in ragione della novità delle questioni trattate nel giudizio, cioè per una ragione che costituirebbe motivo di compensazione per intero delle spese tra le parti qualora fosse ritenuta applicabile la disciplina dell'art. 92 cod. proc. civ. (CFA., SS.UU. n. 5/2024-2025; CFA., SS. UU., n. 98/2022-2023).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 0026/CFA/2024-2025/I

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 55, comma 1, CGS; art. 92 CPC

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0026 CFA del 6 settembre 2024 (Parma Calcio 1913 srl/Lega Nazionale Professionisti Serie A)